

Allegato A



COMUNE DI VITERBO

SETTORE I - Sicurezza Integrata e Corpo Di Polizia Locale

CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO, DEPOSITO E CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSI AI SENSI DEGLI ARTT. 6, 7, 157, 158 E 159 DEL CODICE DELLA STRADA

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha come oggetto il servizio di :

- rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi ai sensi degli artt. 6, 7, 157, 158 e 159 del Cds;
- rimozione dei veicoli che, ancorché regolarmente parcheggiati, sia necessario od opportuno rimuovere per esigenze di ordine pubblico o di pubblico interesse;
- prelievo dei veicoli coinvolti in incidenti stradali non rimossi dal conducente, né sottoposti a sequestro giudiziario e che sia opportuno rimuovere dalla sede stradale.

Il servizio è attivato dal Comando di Polizia Locale e strutturato in:

1. Rimozione del veicolo;
2. Trasporto presso il deposito individuato;
3. Custodia del veicolo;
4. Restituzione;
5. Eventuale alienazione o distruzione del veicolo.

Il Concessionario del servizio deve altresì intervenire, a seguito di richiesta del Comando di Polizia Locale, quando è necessario operare rimozioni o spostamenti di veicoli per motivi contingibili e urgenti, manifestazioni, calamità, attività manutentive del suolo, sottosuolo, e similari che necessitino di interventi indifferibili.

Gli interventi devono essere attivati dal Comando di Polizia Locale cui spetta la direzione del servizio e l'applicazione dell'eventuale sanzione accessoria prevista dalla normativa del caso; il

servizio di rimozione dei veicoli viene effettuato sul territorio comunale, nell'ambito delle aree pubbliche o ad esse equiparate.

Art. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO

In via del tutto presuntiva, il valore complessivo dell'appalto per l'intero periodo di vigenza contrattuale viene ipotizzato in Euro 80.000,00, esclusa IVA di legge.

Il valore contrattuale dell'appalto è stato calcolato sulla base dei dati statistici detenuti dal Comando di Polizia Locale, degli ultimi tre anni; la variabilità dei dati relativi alle rimozioni è collegata alla propensione umana alla commissione di violazioni e, pertanto, eventuali scostamenti che comunque devono essere accettati come parte della controprestazione aleatoria della scrittura privata, non sono stimabili.

Le attività descritte nel presente capitolato non sono vincolate ad un numero minimo di rimozioni da effettuare; in ogni caso si rileva che in media si effettuano circa 500 rimozioni annue.

Qualora dovesse verificarsi, durante la durata dell'appalto, una considerevole diminuzione delle rimozioni, l'impresa non dovrà vantare condizioni o chiedere indennizzi o risarcimenti di sorta.

Art. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata dell'appalto è fissata in 3 (tre) anni a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 178 co. 5 del D. Lgs. n. 36/2023, il contratto di concessione non è prorogabile, salvo proroga tecnica finalizzata a garantire la continuità del servizio in attesa dell'espletamento delle procedure di nuova gara.

Art. 4 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Con riferimento alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 e 187 del D.lgs n. 36/2023, si specifica che l'aggiudicazione dell'appalto avverrà, previa consultazione di mercato (manifestazione di interesse), mediante procedura negoziata senza bando; la scelta del contraente sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa, determinata nel miglior prezzo espresso in termini di maggiore rialzo percentuale, di cui al R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, art. 73 lett. c) ed art. 76, nella misura non inferiore al 15% (quindicipercento) degli incassi effettuati nell'espletamento dell'attività (Offerta Economica) ed altresì sulla base della valutazione dell'Offerta Tecnica.

L'affidamento avverrà nei confronti dell'operatore economico che in possesso di tutti i requisiti di legge, abbia ottenuto il punteggio più elevato.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Dlgs. n. 36/2023, con un **punteggio massimo di 100 punti**,

calcolato in base al risultato ottenuto nell'offerta economica (max 30 punti) e nell'offerta tecnica (max 70 punti), come di seguito indicato:

OFFERTA ECONOMICA

La stazione appaltante valuterà, secondo il criterio di cui al R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, art. 73 lett. c) ed art. 76, la migliore offerta determinata nel miglior prezzo espresso in termini di maggiore rialzo percentuale, ovvero nella misura pari o superiore al 15%(quindicipercento) degli incassi ottenuti nell'espletamento dell'attività quale corrispettivo spettante al Comune di Viterbo, per un massimo di **30 punti** come di seguito indicato:

Criterio	Max 30 punti
Offerta pari al 15%	10 punti
Offerte superiori al 15%	20 punti per il primo punto percentuale di rialzo 30 punti dal secondo punto percentuale di rialzo

OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica sarà valutata sulla base di criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella per un massimo di **70 punti**, con la relativa ripartizione dei punteggi:

1. Numero di carri attrezzi ulteriori rispetto a quanto previsto in capitolato all'art.6;
2. Caratteristiche del migliore mezzo a disposizione;
3. Livello qualitativo della struttura della depositeria, in termini di capienza, sicurezza, e modalità di vigilanza;
4. Miglioramento del servizio all'utenza di cui all'art.8;
5. Riduzione dei tempi di intervento rispetto al minimo indicato nell'art. 8 punto 9.

Criterio	Max 70 punti
Numero di carri attrezzi ulteriori rispetto a quanto previsto in capitolato all'art.6 (max 19 punti)	Il criterio si riferisce alla disponibilità di mezzi aggiuntivi rispetto al numero minimo previsto dal capitolato per carri 1 punti 5 per carri 2 punti 9 per carri 3 punti 12 per carri 4 punti 15

	per carri 5 o più punti 19
Caratteristiche del migliore mezzo a disposizione (max 15 punti)	L'operatore economico descriverà il migliore mezzo utilizzato, di cui dovrà riportare la targa, che verrà valutato secondo i punteggi che seguono: • Immatricolato negli ultimi 5 anni (8 punti) • Immatricolato oltre i 5 anni (4 punti) Con eventuale versatilità di utilizzo sia rispetto alle condizioni operative (spazio limitato, prelievi in condizioni disagiate di forte pendenza o fuori carreggiata) sia rispetto ai veicoli prelevati • carro attrezzi con braccio-gru (punti 5) • carrellini sollevatori per le singole ruote (punti 2)
Livello qualitativo/quantitativo della depositeria (max 12)	Verrà valutata: la capienza totale, fino a 40 veicoli, punti 2 oltre 40 veicoli punti 4 • modalità di vigilanza videosorveglianza: punti 5 vigilanza dinamica punti 3
Miglioramento del servizio all'utenza di cui all'art.8 (max 12 punti)	L'operatore dovrà descrivere il servizio in termini di: orari di apertura, fino a 11 ore: 2 punti oltre 11 ore: 8 punti tempi di attesa per la riconsegna: fino a 30 minuti: 4 punti da 35 a 60 minuti: 2 punti
Riduzione dei tempi di intervento rispetto al minimo indicato nell'art. 8 punto 9 (max 12 punti)	L'operatore descrive la possibilità di intervento in tempi minori rispetto a quelli previsti nel capitolato: • 27 minuti punti 4

	• 25 minuti: punti 8 • 20 minuti: punti 12
--	---

La valutazione dell'offerta economica e tecnica deriverà dal totale dei punteggi ottenuti in base alla valutazione degli elementi contenuti nelle tabelle precedenti.

L'impresa che otterrà il maggior numero di punti si aggiudicherà l'affidamento.

Gli operatori offerenti saranno vincolati alla propria offerta per 180 giorni.

Si procederà all'espletamento della gara anche in presenza di una sola offerta valida.

ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le modalità di presentazione delle offerte saranno indicate nella relativa lettera di invito alla procedura negoziata.

La documentazione da presentare per la partecipazione alla gara, dettagliata nella lettera di invito alla procedura negoziata, dovrà essere corredata, ai fini della valutazione di eventuali casi di esclusione, di dichiarazioni relative alle ipotesi contemplate negli art 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023.

ART.6 - REQUISITI TECNICO/PROFESSIONALI E DI ONORABILITA' PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Le imprese concorrenti, ai sensi dell'art.354, comma 1°, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) licenza di autorimessa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977 od equivalente titolo autorizzatorio;
- b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerente l'oggetto del presente appalto e non sussistenza di nessuna delle situazioni previste e disciplinate dal D.lgs. n.14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.)
- c) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CEE;
- d) età non inferiore ad anni 21;
- e) non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- f) non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;
- g) non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attività di autoriparazione;

- h) non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione;
- i) l'assenza di cause ostative alla stipulazione del contratto anche ai sensi della vigente normativa antimafia;
- j) non trovarsi in una delle situazioni di cui agli artt.94, 95 del D.Lgs n. 36/2023;
- k) essere forniti di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2043 del Codice Civile per il massimale di cui all'art.13 del presente capitolato;
- l) disponibilità di almeno tre veicoli con le caratteristiche tecniche previste dall'art. 159 comma 2 del D.Lgs. n. 285/1992 e dall'art. 12 del D.P.R. n. 495/1992 regolarmente omologati;
- m) disponibilità in proprio o per avvalimento, di una idonea area per il deposito e la custodia, di tutte le categorie di veicoli, compresi quelli ibridi ed elettrici, conforme alle normative vigenti;
- n) i requisiti di cui ai punti da c) a i) dovranno essere posseduti dal titolare della ditta individuale o dal legale rappresentante delle Società;

ART. 7 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio di rimozione dei veicoli dovrà essere assolto con autoveicoli ad uso speciale così come previsto dall'art. 12 del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada) aventi le caratteristiche costruttive e funzionali indicate nell'appendice IV al Titolo I dello stesso D.P.R.;

L'Impresa aggiudicatrice, di seguito denominata "*Concessionario*", per assolvere in tempi rapidi, alle attività di rimozione, dovrà disporre di **almeno n.3 autoveicoli** ad uso speciale. Inoltre dovrà mettere a disposizione, quotidianamente, due veicoli ad uso speciale di dimensioni tali da poter circolare agevolmente nelle strade del centro storico del capoluogo.

Per particolari esigenze dettate da manifestazioni e/o eventi straordinari, su richiesta della stazione appaltante, il giorno precedente la necessità, il Concessionario dovrà garantire la disponibilità di almeno tutti e tre i veicoli ad uso speciale.

ART. 8 - TEMPI E CARATTERISTICHE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il concessionario dovrà provvedere alla messa in opera del servizio dalla data di stipula del contratto.

Il concessionario come previsto all'art. 354, comma 1, del D.P.R. n. 495/92 dovrà essere in possesso della licenza di rimessa ai sensi dell'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 o equivalente titolo autorizzatorio.

Il concessionario sarà tenuto a produrre le prescrizioni tecniche dei veicoli e copia delle formalità di omologazione previste all'art. 354, comma 2, del D.P.R. n. 495/92.

Il servizio di custodia, se all'aperto, dovrà essere espletato all'interno di un'area adeguatamente recintata per tutta la sua estensione. In caso di rimessa al chiuso, la stessa dovrà rispettare tutte le norme di sicurezza antincendio, strutturali e gestionali previste dalla normativa, in relazione alle caratteristiche dell'area di deposito. La rimessa dovrà essere ubicata nell'ambito del territorio del capoluogo comunale nell'area ricompresa in un cerchio di km 6 di raggio, con centro localizzato in Piazza del Plebiscito.

Il trasgressore dovrà corrispondere, ai sensi delle previsioni del decreto del 4 settembre 1998, n. 401, le spese di rimozione e trasporto presso il deposito del concessionario anche in riferimento alla tratta chilometrica percorsa dal luogo di rimessa a quello di rimozione e ritorno.

L'orario ordinario per le operazioni di rimozione e trasporto è fissato dalle ore 7.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni della settimana, compresi i festivi. A richiesta del Comando di Polizia Locale, il servizio dovrà essere garantito oltre gli orari previsti per particolari situazioni contingibili e urgenti e il Concessionario dovrà dare la propria disponibilità e procedere a quanto richiesto.

L'orario di apertura al pubblico del deposito per il ritiro dei veicoli è fissato dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle ore 20, sia dei giorni feriali che dei giorni festivi. Negli orari di chiusura del deposito, nelle ore notturne e nei giorni festivi, il Concessionario dovrà provvedere a restituire il veicolo in deposito all'avente diritto, entro 60 minuti dalla richiesta, o del Comando di P.L. o dello stesso interessato, attraverso un numero di reperibilità, che dovrà fornito al Comando e essere chiaramente esposto agli ingressi del deposito.

Le operazioni di rimozione saranno disposte e dirette dalla Polizia Locale o da personale abilitato ai sensi degli artt. 17, cc. 132 e 133 L. 15/05/1997, n. 127 e art. 68, c. 3 L. 23/12/1999, n. 488; la comunicazione del mezzo da rimuovere sarà data per il tramite del Comando di P.L., il quale a fine giornata dovrà contattare il deposito e ricevere la comunicazione di tutti i dati relativi alle rimozioni giornaliere ed ai veicoli riconsegnati, al fine della registrazione delle operazioni di rimozione.

L'intervento di rimozione dovrà essere eseguito in maniera tempestiva e comunque non oltre 30 minuti dall'avvenuta richiesta. Qualora nel corso delle operazioni di rimozione, lo stesso veicolo sia aperto, la Polizia Locale lo indicherà nell'apposito verbale di rimozione dal quale risulteranno gli oggetti rinvenuti a bordo del veicolo medesimo e nel quale dovranno essere evidenziati eventuali danni preesistenti alla carrozzeria.

Nel caso in cui il proprietario sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, è consentita l'immediata restituzione dello stesso, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione, delle quali va rilasciata ricevuta da parte del Concessionario.

Nel caso in cui il conducente del veicolo si opponesse alla rimozione ad operazioni iniziate mediante reingresso nell'abitacolo, il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale, provvederà a riferire quanto accaduto al Comando di appartenenza al fine di comunicare, alla competente Autorità Giudiziaria, condotte di rilevanza penale. Il contravventore è tenuto in ogni caso a corrispondere al Concessionario la tariffa prevista a copertura delle spese per lo spostamento del carro-attrezzi.

Il Concessionario, in ogni caso di pagamento da effettuarsi da parte del conducente o avente diritto sul luogo della rimozione (diritto di chiamata o operazioni connesse alla rimozione), dovrà consentire al contravventore la possibilità di pagamento anche mediante POS, che dovrà essere disponibile su ogni veicolo ad uso speciale utilizzato per la rimozione;

I veicoli dovranno essere rimossi con cura e con modalità atte ad evitare danni di qualunque natura ed entità, fermo restando la totale, completa ed esclusiva responsabilità del Concessionario nell'espletamento delle attività connesse, che dovrà contrarre apposita polizza assicurativa;

I mezzi rimossi dovranno essere trasportati presso il deposito. La restituzione dei mezzi rimossi e successivamente custoditi all'interno del deposito, dovrà essere effettuata a cura del Concessionario agli aventi diritto, che dovranno presentarsi al responsabile del luogo di deposito provando il titolo alla restituzione e versando le spese di intervento, rimozione e custodia secondo le tariffe previste. In casi diversi il Concessionario è tenuto a contattare, preventivamente, il Comando di P.L..

Della avvenuta restituzione deve essere redatto verbale sottoscritto dal custode e dall'avente diritto che, espressamente, deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione. Una copia del verbale è rilasciata all'interessato. Del pagamento delle spese suddette è rilasciata quietanza dal Concessionario, a tutela del credito vantato dallo stesso, secondo quanto normativamente previsto all'art.2756 comma 3 del Codice Civile.

Dei veicoli rimossi e giacenti in deposito o riconsegnati ovvero per gli interventi a vuoto, il Concessionario provvederà a mantenere apposita registrazione giornaliera, comprensiva dei verbali di rimozione o di accertamento dei danni subiti dai veicoli durante le operazioni di rimozione, trasporto e custodia degli stessi, da eventualmente esibire a richiesta del Comando di Polizia Locale.

Il Concessionario al termine del servizio giornaliero di rimozione veicoli è tenuto, su richiesta, a dare comunicazione al Comando di Polizia Locale dei veicoli giacenti presso il deposito autorizzato affinché lo stesso possa notificare la Questura di Viterbo e il Comando Provinciale Carabinieri, allo scopo anche di accertare se trattasi di veicolo oggetto di furto. Nel caso in cui il veicolo risulti oggetto di furto, si procederà a norma di legge e la restituzione del veicolo all'avente diritto avverrà previa autorizzazione della stessa A.G., senza nulla pretendere dal medesimo Concessionario per il trasporto e la custodia. Dopo l'avvenuto ritrovamento, trascorsi dieci giorni dalla comunicazione all'avente diritto dell'autorizzazione al suo ritiro, il Concessionario applicherà la tariffa di custodia giornaliera prevista nel tabella A e B del capitolato tecnico del servizio di custodia dei veicoli sequestrati per violazioni al C.d.S., in corso di validità approvato dalla Prefettura di Viterbo.

I veicoli rimossi a seguito dell'applicazione di una sanzione del Codice della Strada e non ritirati dagli aventi diritto, entro il termine di tre mesi dalla notificazione dell'obbligo di ritiro da parte del Comando di Polizia Locale, saranno alienati secondo quanto previsto dal D.P.R. n.189/2001, art.1 comma 2, con la possibilità di acquisto da parte del custode o di altro soggetto individuato dopo apposita determinazione dell'Agenzia del Demanio, senza necessità di un provvedimento di confisca.

Nell'ipotesi di alienazione del veicolo da parte del Concessionario, nel caso in cui il ricavato della vendita eseguita sia inferiore alle spese di rimozione e custodia, secondo le tariffe stabilite, nessun rimborso è dovuto allo stesso dall'Amministrazione Comunale di Viterbo; nel caso in cui la somma ricavata dalla vendita ecceda le spese di trasporto e custodia, la differenza dovrà essere versata dal Concessionario all'Amministrazione Comunale, che provvederà ad informare l'avente diritto.

Il Concessionario dovrà essere in grado di poter rimuovere anche mezzi con massa a pieno carico superiore a 3,5 t.

L'eventuale recupero dei veicoli di proprietà dell'Amministrazione Comunale, in stato di avaria, fermi su strada o il solo spostamento dall'area di parcheggio del Comando ad eventuale officina, dovrà avvenire a titolo gratuito ovvero senza alcun onere da parte dell'Ente. Lo stesso dicasi per i veicoli oggetto di furto, per gli spostamenti a vista di veicoli che espongono contrassegni intestati a persone diversamente abili e per le rimozioni o spostamenti da effettuarsi per motivazioni di ordine pubblico o pubblica incolumità e per le categorie di cui all'art. 354 comma 4 del D.P.R. n. 495/92.

ART. 9 - TARIFFE DA APPLICARSI DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

La remunerazione del servizio di rimozione, trasporto al deposito, custodia ed eventuale diritto di chiamata, è determinata sulla base di quanto previsto dal Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, n.401, del 4 settembre 1998, concernente il Regolamento recante norme per la destinazione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione, con gli eventuali aggiornamenti annuali effettuati dal Comune di Viterbo, ai sensi dell'art.397, comma 4 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada e dell'art.3 del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, n.401, del 4 settembre 1998;

Le tariffe previste, aggiornate in base alla variazione percentuale dell'Indice Istat FOI rilevate al 31/12/2023 e al 31/12/2024, arrotondate per eccesso all'euro superiore, da applicarsi ai trasgressori o responsabili in solido, risultano:

A) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t:

a) diritto di chiamata Euro 17,50

(conteggiando altresì l'indennità chilometrica di sola andata dal deposito al luogo di stazionamento del veicolo)

b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo Euro 25,50

c) indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo d'intervento e, quindi, al luogo di deposito) Euro/km 4.00

B) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t:

- a) diritto di chiamata Euro 21,00
(conteggiando altresì l'indennità chilometrica di sola andata dal deposito al luogo di stazionamento del veicolo)
- b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo Euro 43,50
- c) indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo d'intervento e, quindi, al luogo di deposito) Euro/km 5.00

C) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t:

- a) diritto di chiamata Euro 21,00
(conteggiando altresì l'indennità chilometrica di sola andata dal deposito al luogo di stazionamento del veicolo)
- b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo Euro 43,50+10%
(percentuale da applicare per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere)
- c) indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo d'intervento e, quindi, al luogo di deposito) Euro/km 5.00

D) Per la rimozione di ciclomotori e motocicli:

- a) diritto di chiamata Euro 17,50
(conteggiando altresì l'indennità chilometrica di sola andata dal deposito al luogo di stazionamento del veicolo)
- b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo Euro 19,50
- c) indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo d'intervento e, quindi, al luogo di deposito) Euro/km 4.00

Gli importi dovuti dai trasgressori per le spese di rimozione, come sopra fissati, devono essere determinati tenendo conto altresì dei seguenti parametri di differenziazione:

- a) operazione di intervento con unico autoveicolo di rimozione e con prelevamento nello stesso luogo, o in zone contigue, di più veicoli e loro convogliamento al deposito: il diritto di chiamata e l'indennità chilometrica, previsti, a seconda dei casi, alle lettere A), B), C), D) del presente articolo, devono essere suddivisi per il numero di veicoli rimossi. La tariffa riguardante le operazioni connesse al carico ed allo scarico deve essere corrisposta per ciascun veicolo;
- b) orario notturno (22,00/07,00) o giornata festiva (domenica e festività infrasettimanali) aumento del 30% delle tariffe previste;
- c) se l'interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 397 del D.P.R. n. 495/1992, come modificato dall'articolo 224 del D.P.R. n. 610/1996, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione stessa;

- d) se l'interessato sopraggiunge dopo l'arrivo del carro-attrezzi ma prima dell'inizio delle operazioni di rimozione dovrà corrispondere soltanto il diritto di chiamata e la tariffa chilometrica di sola andata dal deposito al luogo di rimozione.

ART. 10 - PAGAMENTO DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO E DEL CORRISPETTIVO A FAVORE DEL COMUNE DI VITERBO

I proventi della gestione inerenti al servizio oggetto della presente gara, sono di spettanza esclusiva del Concessionario, il quale verserà al Comune di Viterbo un corrispettivo pari alla percentuale determinata ad esito della gara e comunque non inferiore al 15% (quindicipercento) degli incassi ottenuti nell'espletamento dell'attività, come risultante al momento dell'aggiudicazione della gara.

Il corrispettivo potrà essere adeguato annualmente da parte del Comune di Viterbo, a partire dal 1° anno di attività, fino al limite dell'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati(FOI) noto al 31 dicembre dell'anno precedente.

Le competenze spettanti al Comune di Viterbo verranno liquidate dal Concessionario con cadenza trimestrale.

Il Concessionario dovrà presentare entro 15 giorni dalla scadenza del trimestre, un report contenente l'elenco completo dei veicoli rimossi e delle somme corrisposte dai proprietari dei veicoli stessi, corredato di copia delle fatture/quietanze rilasciate a fronte delle riscossioni.

Il versamento degli importi spettanti al Comune di Viterbo, dovrà avvenire entro 15 giorni dall'approvazione, che avverrà per iscritto da parte dell'Ente, del report di cui al punto precedente e degli importi in esso contenuti e comunque non oltre la scadenza del trimestre successivo, pena l'applicazione delle penali previste dall'art. 21 comma 1 del presente capitolato.

ART. 11 - CONTRATTO D'APPALTO

Il contratto di appalto sarà stipulato secondo la vigente normativa in materia.

Qualora venga accertata una delle situazioni previste dagli artt.94, 95 del D.Lgs n. 36/2023 procedimenti penali a carico del titolare o legale rappresentante dell'Impresa dichiarata aggiudicataria, l'aggiudicazione non potrà perfezionarsi ed il rapporto si estinguerà "*ope legis*". In caso di riunione temporanea di imprese non ancora formalmente costituita, il relativo mandato e la connessa procura dovranno essere presentati entro 10 giorni dall'aggiudicazione.

ART. 12 - AVVALIMENTO

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023, esegue in proprio il servizio oggetto della concessione; la cessione del contratto è nulla.

E' data in ogni caso, facoltà al Concessionario di avvalersi, previa stipula di contratto o scrittura privata, del deposito di altra impresa in possesso del requisito di cui al punto 1 dell'art 6 del presente capitolato, ovvero licenza di rimessa di cui all'art. 19 del D.lgs.n. 616/1977.

Qualora il Concessionario intenda avvalersi della facoltà di cui al punto precedente, dovrà indicarlo all'atto della presentazione dell'offerta e tale facoltà sarà oggetto di approvazione della stazione appaltante prima della stipula del contratto con l'impresa aggiudicataria.

ART.13 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 188 e 119 del d.lgs 36/2023 non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime in ragione delle specifiche caratteristiche, natura e complessità delle attività tra loro connesse.

Il concessionario in sede di gara indica le prestazioni che intende subconcedere o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Il concessionario e il subconcessionario/subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente concedente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Le cessioni o qualsiasi altro atto diretto a mascherarle, fanno sorgere nell'Amministrazione Comunale il diritto a risolvere il contratto, senza preventivo ricorso ad azione giudiziaria, con incameramento della cauzione e diritto al risarcimento dei danni, fatte salve le responsabilità penali previste dalla vigente normativa.

L'ipotesi di risoluzione del contratto prevista nel comma 2, comporta il ricorso alle modalità di cui all'articolo 22, in quanto applicabili.

La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti del Comune solo qualora sia notificata all'Ente concedente e venga da esso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.

Art. 14 - GARANZIA DEFINITIVA (CAUZIONE)

Il Concessionario, per la sottoscrizione del contratto, dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art.117 del D.lgs. n. 36/2023, e secondo quanto previsto dall'art. 106 del medesimo decreto, ovvero pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

ART. 15 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA

Il Concessionario deve dotare ogni veicolo adibito al servizio di cui al presente capitolato di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi con massimali non inferiori a quelli previsti dall'art. 4 del D.M. 401/98 e secondo la rivalutazione Istat.

Il Concessionario dovrà altresì stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni che potrebbero subire i veicoli durante le operazioni di rimozione (carico e scarico del veicolo) e di

quelli eventualmente subiti durante il periodo di custodia all'interno del deposito, a causa di eventi meteorologici, incendio, atti vandalici, per un massimale non inferiore ad €. 1.000.000,00 (unmilione/00 di Euro), mentre per la casistica furto un massimale non inferiore a €. 200.000,00 (duecentomila/00 Euro)).

Le polizze assicurative devono avere durata non inferiore al periodo di affidamento del servizio.

L'Amministrazione Comunale resterà sollevata da qualsiasi responsabilità sia civile che penale derivante dallo svolgimento del servizio.

ART.16 - PREVENZIONE, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO

E' fatto obbligo al Concessionario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di "salute e sicurezza dei lavoratori", ovvero "in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni.

Il Concessionario risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose, provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

Sono inoltre a suo totale carico, gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.

Il Concessionario deve garantire, obbligatoriamente ed entro 20 giorni dalla data di inizio del servizio, lo svolgimento dei corsi di addestramento previsti a tutto il personale impiegato, al fine di renderlo edotto circa le circostanze, le modalità, gli standard di qualità previsti nel presente capitolato e le modalità con le quali la ditta intende applicarli.

Il Concessionario è tenuto, inoltre, a presentare, entro 30 giorni dall'inizio del servizio, alla Stazione appaltante, l'elenco del proprio personale che ha sostenuto i corsi di cui sopra, nonché corsi di aggiornamento, corsi specifici per il personale nuovo assunto ed all'addestramento dei lavoratori impiegati nel servizio sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento nonché sulle misure da adottare in caso di emergenza. Tale elenco dovrà essere aggiornato e inviato alla stazione appaltante ad ogni variazione.

ART. 17 - VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA

Fermo restando quanto previsto al precedente articolo, il Concessionario è tenuto altresì, entro 30 giorni dall'inizio del servizio, a dimostrare di aver effettuato una congrua valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute degli operatori, dei dipendenti della stazione appaltante e degli eventuali utenti presenti durante il servizio. Il documento deve essere trasmesso al Comune che si riserva di indicare ulteriori adempimenti, ai quali lo stesso dovrà adeguarsi entro un tempo

massimo di 30 giorni dalla presentazione. Tale documento sarà adottato in modo congiunto tra il Comune e il Concessionario.

ART. 18 - VERIFICA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA ED ASSICURATIVA

La Stazione Appaltante procederà a verificare la regolarità contributiva ed assicurativa del Concessionario; eventuali irregolarità verranno segnalate alla Direzione Provinciale del Lavoro.

ART. 19 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il Concessionario è soggetto alla osservanza di tutte le norme vigenti in materia, nei riguardi del personale o soci alle dipendenze dell'Impresa, di tutte le disposizioni e norme di legge e del C.C.N.L., nonché delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, ???

ART. 20 - ORDINI DI SERVIZIO – VIGILANZA

L'Amministrazione, a mezzo del Comando di Polizia Locale, esercita il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente capitolato e sul regolare espletamento del servizio.

ART. 21 - PENALI

Ai sensi dell'art. 126 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., sono previste penali per ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Concessionario commisurate ai giorni di ritardo e all'ammontare del netto contrattuale.

1. Le penali dovute per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali previsti dall'art. 10 del presente Capitolato, sono calcolate per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza: nella misura minima dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ritardi fino a 10 giorni, nella misura dell'1,0 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ritardi superiori a 10 giorni ma inferiori a 30 giorni e nella misura massima di 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ritardi superiori a 30 giorni.
2. Le penali di cui al comma 1 non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.
3. Il Concessionario è tenuto ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede. Ove si verificano inadempimenti, irregolarità, non conformità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Responsabile del Procedimento, tramite contestazione scritta, comunicherà le violazioni degli obblighi contrattuali e nel caso specifico degli obblighi di cui all'art. 10, con diffida ad adempiere entro il termine di 5 giorni dalla notifica della stessa. In caso di inadempimento successivo alla diffida, verranno applicate le penali di cui al punto 1 a decorrere dalla data di scadenza del pagamento.
4. La violazione di ogni obbligo contrattuale diverso da quelli di cui all'art. 10 e nello specifico previsti dagli artt. 8, 9, 15, 16, 17, 18 e 19 sarà contestata per iscritto dal Responsabile del

Procedimento. Qualora la stessa violazione sia stata contestata per più di 3 volte oppure siano state contestate almeno 3 violazioni diverse degli obblighi contrattuali, nell'arco del trimestre, la stazione appaltante potrà richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento.

5. L'applicazione della penale non solleva il Concessionario dalla responsabilità civile e penale che si è assunto con la stipula del contratto e che può derivare dall'incuria e dall'inadempienza dello stesso. Inoltre l'applicazione della penale non esime il Concessionario dal corretto adempimento del capitolato violato.
6. E' fatta salva la facoltà dell'Ente di procedere alla richiesta di risarcimento del danno ulteriore all'applicazione degli interessi legali.
7. La violazione degli obblighi contrattuali, diversi da quelli di cui al punto 1), comporterà l'applicazione di una penale per ogni infrazione contrattuale nella misura da 50,00€ a 250,00€, così come di seguito specificato:
 - In caso di ritardo ingiustificato nell'esecuzione del servizio rispetto ai tempi di intervento, fatta salva la causa di forza maggiore: 50,00€
 - In caso di mancata disponibilità di tre veicoli speciali, in occasione di manifestazioni per cui il Comando di Polizia Locale abbia dato sufficiente preavviso: 80,00€
 - In caso di applicazione di tariffe diverse da quelle previste dal presente capitolato: 250,00€
 - In caso di grave imperizia o negligenza nell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato: 250,00€
8. Per ottenere il pagamento delle penalità qualora il Concessionario, opportunamente avvisato secondo le modalità previste per legge, non adempia, l'Ente potrà rivalersi sulla cauzione definitiva, di cui all'articolo 14 per presente capitolato, che dovrà essere immediatamente reintegrata, a pena la risoluzione del contratto.

ART. 22 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di gravi e persistenti violazioni delle norme di legge o degli obblighi derivanti dal contratto, contestate per iscritto per più di tre volte, che comportano la risoluzione immediata del contratto, è facoltà del Comune disporre la decadenza del Concessionario dall'incarico e la risoluzione del contratto.

In particolare la risoluzione del contratto si applicherà nei seguenti casi:

1. in caso di fallimento;
2. in caso di cessione del servizio;
3. in caso violazione di degli obblighi contrattuali di cui all'art. 10, per ritardi superiori a 30 giorni, dopo che il Comune abbia applicato le penali di cui all'art. 21, verificatesi per più di 3 volte nel corso del contratto;

4. reiterazione applicazione di tariffe difformi da quelle convenute;
5. sospensione dell'espletamento del servizio od interruzione temporanea di questo senza giustificato motivo;
6. in caso di reiterata indisponibilità di n.3 veicoli ad uso speciale previsti giornalmente.

In tutti i casi la cauzione versata dall'impresa sarà incamerata dal Comune in conto rimborso delle spese che esso dovesse sostenere e dei danni di qualunque genere che potrebbe subire a causa del Concessionario.

Il Concessionario può chiedere la risoluzione contrattuale in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili allo stesso, ai sensi dell'articolo 1672 del c.c..

La risoluzione del contratto ha effetto retroattivo, salvo i casi di contratti ad esecuzione continua o periodica; in tal caso l'effetto risolutivo non si estende alle prestazioni già eseguite.

ART. 23 - CODICE DI COMPORTAMENTO E PANTOUFLAGE

Nello svolgimento delle attività oggetto della Concessione, il concessionario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 28/12/2016 pg 2016-148257 reperibile sul profilo committente.

L'aggiudicatario si impegna a rispettare gli obblighi di comportamento da essi prescritti e si obbliga a metterli, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgeranno attività in favore di questa Amministrazione Comunale(sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati.

Inoltre, ai sensi del D.lgs. n. 165/2001, Art. 53, comma 16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'UTENZA

I dati dovranno essere trattati unicamente per l'espletamento del servizio in oggetto, non potranno essere ceduti a terzi e dovranno essere adeguatamente protetti, come previsto dalle vigenti leggi sulla privacy (Regolamento UE n. 2016/679); a tal fine il Concessionario dovrà adottare un sistema di gestione del trattamento dei dati idoneo a garantire la conformità al Regolamento Europeo

679/2016 da comunicare all'Amministrazione oltre al nominativo del responsabile del trattamento dei dati.

Il Concessionario è designato quale responsabile del trattamento limitatamente ai servizi affidati.

Il Concessionario è, altresì, tenuto ad informare tempestivamente il Comune di Viterbo di eventuali violazioni subite atte a sottrarre i dati conferiti o che hanno dato luogo a tali sottrazioni.

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

Art. 25 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In relazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni e integrazioni, i dati personali delle imprese partecipanti saranno conservati nelle banche dati del Comune di Viterbo quale titolare del trattamento, per il quale si assicura il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità personale e della riservatezza, nonché la custodia e protezione da perdita, distruzione ed accessi non autorizzati.

Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento di aggiudicazione e del successivo rapporto contrattuale.

I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti, se non in ottemperanza ad obblighi di legge ed in accoglimento di richieste di accesso agli atti del procedimento, espresse dagli interessati ai sensi della L. 241/90.

In relazione alla detenzione ed al trattamento dei dati è in facoltà dell'Impresa aggiudicatrice partecipante l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 7 e 14 del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, secondo le modalità riportate dalle relative disposizioni.

ART. 26 NORME DI RINVIO E FORO COMPETENTE

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa rinvio alle leggi e disposizioni normative vigenti in materia.

Agli effetti del presente capitolato, la ditta concessionaria dovrà essere domiciliata ed aver sede operativa nel territorio del Comune di Viterbo. Ogni variazione della ragione sociale o del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione Comunale, per il tramite del Corpo Polizia Locale.

Il Foro competente per eventuali controversie rientranti nella materia del Giudice Ordinario, in quanto concernenti il canone e gli altri corrispettivi, sarà quello di Viterbo; salva la competenza esclusiva a giudicare su controversie concernenti le concessioni di beni e servizi pubblici, spettante al T.A.R. di Roma.